SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-*bis*
n. 12

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **CARMELO CONTE** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO PER LE AREE URBANE *PRO TEMPORE* NONCHÈ DEI SIGNORI **RAFFAELE GALDI, GIUSEPPE FITTAVOLINI, MARIO LODIGIANI, VINCENZO LODIGIANI E GIUSEPPE TONTODONATI, LICIO CLAUDIO LOMBARDINI, PIERLUIGI PERRI, EMANUELE ROMANENGO, TEODORICO DE ANGELIS, GIUSEPPE CAFIERO E MARIO ASTALDI**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo di imputazione

Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

il 6 dicembre 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 1996

13 - AGO - PRM - 00012 - 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 6 dicembre 1996

OGGETTO: Procedimento penale contro Conte Carmelo e altri.

Trasmetto, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, n. 2 faldoni contenenti gli atti relativi al procedimento penale indicato in oggetto con richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei soggetti indicati nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 26 novembre 1996.

Il Sostituto Procuratore
(*F.to* dott.ssa Felicetta MARINELLI)

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco
GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio
GIUDICE: dott. Stefano Meschini

ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nei confronti di Conte Carmelo, Galdi Raffaele, Fittavolini Giuseppe, Lodigiani Mario, Lodigiani Vincenzo e Tontodonati Giuseppe, Lombardini Licio Claudio, Perri Pierluigi, Romanengo Emanuele, De Angelis Teodorico, Cafiero Giuseppe e Astaldi Mario.

* * *

In data 17 giugno 1993 Galdi Raffaele, interrogato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, quale persona sottoposta ad indagini, rendeva, tra l'altro dichiarazioni su fatti di rilevanza penale concernenti l'utilizzo dei fondi residui già stanziati per i Mondiali del 1990 *ex lege* n. 205 del 1989 ed affidati in gestione al Ministro per le aree urbane Carmelo Conte.

Riferiva, in particolare, di aver appreso, in occasione di un colloquio con l'onorevole Balsamo, segretario amministrativo del PSI, dell'esistenza di fondi non utilizzati che avrebbero dovuto essere assegnati con apposito decreto del Ministro per le aree urbane, fondi in ordine ai quali la società Ansaldo – interessata in qualità di concessionaria alla esecuzione di talune delle opere, oggetto dei contributi – aveva prospettato una duplice possibile destinazione: l'una, concernente il finanziamento degli interventi per la L.T.R. di Napoli, per un importo di 195 miliardi circa, l'altra, relativa ai lavori per la realizzazione della tratta Principe-Caricamento della metropolitana di Genova, per l'ammontare di 100 miliardi circa.

L'onorevole Balsamo – secondo quanto dichiarato dal Galdi dopo l'emanazione del decreto di cui sopra – si era infatti rivolto allo stesso Galdi, che sapeva essere legato alla Ansaldo da rapporti professionali, perchè richiedesse a quest'ultima un «contributo per il Partito», quantificato nella misura di lire 1 miliardo per ciascuna delle opere.

Galdi aveva quindi contattato l'ingegner Fittavolini, esponente di vertice della Ansaldo Trasporti, il quale, per la questione concernente Genova, lo aveva a sua volta indirizzato all'ingegner De Angelis, dirigente della società Astaldi, impresa incaricata delle opere civili. Con il De Angelis il Galdi aveva concordato il versamento di un miliardo di lire, somma material-

mente consegnatagli, in più riprese, dall'ingegner Cafiero, incaricato di effettuare i pagamenti.

Con riferimento, invece, al finanziamento per Napoli, l'accordo sul versamento del denaro era stato direttamente raggiunto con il Fittavolini, che, successivamente, aveva personalmente erogato al Galdi la somma di lire 400 milioni, quale acconto sul maggior importo pattuito.

Le somme di denaro in tal modo ricevute dal Galdi erano state da quest'ultimo rimesse nelle mani dell'onorevole Balsamo.

Quanto al ruolo rivestito nella vicenda dal Ministro Conte, Galdi sosteneva che quest'ultimo, pur avendolo messo in contatto con l'onorevole Balsamo, non era, per quanto gli constava, a conoscenza delle dazioni di denaro: e ciò, nonostante il Fittavolini, per sua stessa ammissione, fosse stato in effetti convinto che il destinatario ultimo delle dazioni stesse si identificasse appunto nel Conte.

Il citato verbale di interrogatorio veniva trasmesso, per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, quivi, nei giorni immediatamente successivi, si presentavano spontaneamente a rendere dichiarazioni in merito ai fatti i rappresentanti delle imprese interessate al finanziamento De Angelis Teodorico, Cafiero Giuseppe, Lombardini Licio Claudio, Lodigiani Mario, Perri Pierluigi e Romanengo Emanuele, nonchè lo stesso Fittavolini Giuseppe, esponente della società Ansaldo.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal Fittavolini, allorchè, nel 1989, si era evidenziata la disponibilità di fondi già stanziati in vista dei Mondiali di calcio del '90 e non utilizzati, con conseguente possibilità di ulteriori finanziamenti per le metropolitane di Genova e Napoli, la Ansaldo, già interessata quale concessionaria delle opere, aveva ritenuto opportuno attivarsi direttamente, sollecitando l'interessamento del Ministro Conte, delegato dall'agosto '89 alla ridistribuzione dei fondi. Il Fittavolini aveva quindi contattato l'ingegner Galdi, già collaboratore della Ansaldo e persona assai vicina al Ministro. Dopo un primo colloquio con lo stesso Galdi, che aveva manifestato segni di apertura rispetto al problema rappresentatogli, Fittavolini, conscio dei possibili oneri connessi all'intervento sollecitato – oneri che la Ansaldo non intendeva accollarsi – aveva richiesto ed ottenuto l'assenso dei principali *partners* privati, Mario Lodigiani e De Angelis, dell'impresa Astaldi.

Nel corso degli ulteriori rapporti intrattenuti con Galdi, questi gli aveva quindi fatto presente che per Napoli non era possibile ottenere ulteriori finanziamenti, dato lo stato di indebitamento del Comune, mentre per Genova vi era la possibilità di nuovi stanziamenti, previa individuazione dei residui disponibili, poi determinati – come comunicato dallo stesso Galdi – nella misura di lire 100 miliardi.

Escludeva, infine, il Fittavolini di aver avuto contezza all'epoca dei fatti, di elargizioni di denaro al Galdi da parte delle imprese esecutrici dei lavori della metropolitana genovese.

De Angelis Teodorico, dirigente dell'impresa Astaldi, confermava di essere stato informato dal Fittavolini, all'inizio del 1990, dei contatti intercorsi tra quest'ultimo ed il Galdi in vista della erogazione dei finanziamenti destinati ai lavori della Metropolitana di Genova e di Napoli, finanziamento che la Ansaldo stava appunto tentando di far «dirottare» sulle due opere indicate. Aggiungeva di aver intuito, in considerazione della posizione del Galdi, originario del salernitano e compagno di partito del Ministro Conte, che lo stesso Galdi era munito di «capacità contrattuale» nei confronti del Ministro, titolare delle risorse in oggetto. Confermava, altresì, il De Angelis, di essere stato interpellato dal Fittavolini in ordine ad un assenso preventivo, da parte delle imprese civili, ad accollarsi i possibili, eventuali oneri economici connessi alla concessione del finanziamento, oneri cui la Ansaldo, quale impresa a partecipazione statale, non avrebbe potuto far fronte.

Come preannunciato dal Fittavolini, il De Angelis era stato quindi contattato dal Galdi, il quale, senza fare riferimento alcuno alla persona del Ministro Conte, gli aveva semplicemente comunicato che «quel finanziamento di 100 miliardi comportava un corrispettivo di 1,5 miliardi».

Della richiesta esso De Angelis aveva quindi messo a parte i propri *partners*, nel corso di una riunione tenutasi presso la sede della Lodigiani in Milano tra i vari rappresentanti delle imprese, riunione in esito alla quale si era stabilito di aderire alla richiesta formulata dal Galdi e di ripartire i relativi costi tra le imprese, in ragione della rispettiva quota di partecipazione al consorzio.

Una volta emanato il decreto ministeriale del marzo 1990, che prevedeva il finanziamento di 100 miliardi per le opere relative alla tratta Principe-Caricamento della Metropolitana genovese, si era provveduto alla raccolta dei fondi ed al versamento di essi nelle mani del Galdi, versamento materialmente eseguito, in più soluzioni, dal Cafiero (cfr. interrogatorio De Angelis al Pubblico Ministero di Genova il 28 giugno 1993).

Cafiero Giuseppe confermava integralmente le dichiarazioni di cui sopra.

Di tenore analogo risultavano le dichiarazioni, rese nel corso dei rispettivi interrogatori, da Lombardini Licio Claudio (cfr. interrogatorio 29 giugno 1993), da Lodigiani Mario (cfr. int. 29 giugno 1993), da Perri Pierluigi (cfr. int. 30 giugno 1993) e da Romanengo Emanuele (cfr. interrogatorio 1° luglio 1993).

Tutti i predetti imprenditori concordavano nel collocare la riunione più volte menzionata e la richiesta proveniente dal Galdi in epoca anteriore alla emanazione del decreto, momen-

to, questo, a partire dal quale erano stati effettuati i pagamenti.

Investito del procedimento in esame ai sensi dell'articolo 6 legge costituzionale n. 1 del 1989 con missiva del Pubblico Ministero in data 12 agosto 1993, il Collegio per i Reati ministeriali presso il Tribunale di Genova, acquisita documentazione ed interrogati gli indagati Fittavolini, Galdi, Lodigiani, Cafiero, De Angelis, Perri, Lombardini, Astaldi e Romanengo, in data 24 gennaio 1994, dichiarava la propria incompetenza per territorio, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede, sul presupposto che il luogo di consumazione del reato fosse da identificarsi in Roma.

A seguito della trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale della Capitale, questi, in data 7 settembre 1995, li rimetteva a questo Collegio, formulando richieste di indagine in ordine ad un ipotizzato reato di corruzione.

* * *

Con provvedimento 12 luglio 1993 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, a seguito di declinatoria di competenza del Collegio per i Reati Ministeriali di quella città, concernente il procedimento instaurato a carico di Conte Carmelo e di Galdi Raffaele disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma sempre per il reato di corruzione relativamente alla dazione di denaro per l'importo di lire 1.400.000.000.

In data 30 settembre 1993 gli atti venivano rimessi a questo Collegio per competenza.

Quest'ultimo procedimento traeva origine dalle dichiarazioni rese, nel corso dei rispettivi interrogatori dinanzi ai Pubblici Ministeri di Milano e Napoli nel giugno 1993, da Fittavolini Giuseppe e Lodigiani Mario.

Il Fittavolini aveva dichiarato che venuto meno, a causa della mancata registrazione da parte della Corte dei Conti, il finanziamento di 254 miliardi già destinato dal cosiddetto decreto Tognoli (decreto ministeriale 10 febbraio 1989) ai lavori della LTR di Napoli, si era diffuso tra i dirigenti della Ansaldo, concessionaria dell'opera, e tra gli stessi esponenti delle imprese consorziate, il timore che i lavori sino a quel momento eseguiti restassero di fatto privi di copertura finanziaria. Prospettandosi, quindi, la possibilità del reperimento dei fondi tra le risorse già destinate dalla legge n. 205 del 1989 alle opere infrastrutturali connesse ai Mondiali di Calcio del '90 e non utilizzate – risorse gestite dal Ministro per le aree urbane Conte – la Ansaldo Trasporti, nella persona del Fittavolini, effettivo gestore della commessa, aveva contattato, perchè si facesse a sua volta portavoce di tale soluzione presso il Ministro, l'architetto Raffaele Galdi, considerato, come già detto, assai «vicino» al Ministro.

A seguito di tale iniziativa, con decreto ministeriale 24 ottobre 1990 erano stati assegnati alla LTR di Napoli 195 miliardi, che peraltro

il Comune non aveva successivamente utilizzato a causa del grave stato di dissesto finanziario.

Peraltro, una volta emanato il decreto di cui sopra – aggiungeva ancora il Fittavolini – il Galdi aveva sollecitato un «riconoscimento per il PSI» da parte delle imprese civili, quantificato nell'importo di lire 1,4 miliardi, pari allo 0,7 per cento del finanziamento, richiesta «girata» dal Fittavolini al Lodigiani Mario e da quest'ultimo ai vari *partners* del consorzio: si era così concordato il pagamento di una prima *tranche* di lire 400 milioni, da versare entro dicembre 1990-gennaio 1991, somma che era stata quindi effettivamente raccolta tra i soci e versata, tramite l'ingegner Tontodonati, dirigente della Lodigiani, al Fittavolini, che l'aveva in fine materialmente consegnata al Galdi.

Riscontri ai fatti narrati dal Fittavolini venivano forniti da Lodigiani Mario nel corso degli interrogatori resi dinanzi al Pubblico Ministero di Napoli.

Dopo aver tracciato il quadro dei rapporti di carattere per così dire «privilegiato» intrattenuti con il PSI dall'impresa Lodigiani, in forza dei contributi finanziari che, in maniera ufficiale od occulta, venivano dalla stessa periodicamente erogati a detto partito, divenuto così suo principale referente politico, l'indagato riferiva, infatti, del versamento di una somma di denaro – della quale, peraltro, non specificava nè l'ammontare, nè il destinatario – effettuato dalle imprese riunite nel consorzio per i lavori della LTR con riferimento, appunto, alla concessione del finanziamento destinato all'opera in questione (cfr. int. Lodigiani Mario al Pubblico Ministero di Napoli 2 giugno 1993).

Pervenuti gli atti presso questo Ufficio si procedeva all'interrogatorio di Conte Carmelo sui fatti di corruzione già ipotizzati dal Pubblico Ministero di Napoli, in ordine ai quali, peraltro, l'indagato negava ogni addebito; circa la richiesta ovvero l'accettazione della somma, negava, altresì, di aver ricevuto sollecitazioni di sorta dal Galdi in vista della emanazione del decreto.

In merito ai fatti, il Conte presentava, inoltre, memorie difensive.

Nel corso di altro interrogatorio reso dinanzi al Collegio, l'indagato rendeva ampie dichiarazioni anche su fatti inerenti al procedimento originariamente instaurato presso la Procura della Repubblica di Genova, parimenti negando ogni addebito.

Il Collegio procedeva altresì all'interrogatorio dei coindagati Galdi, Fittavolini, Lodigiani Mario, Lodigiani Vincenzo e Tontodonati Giuseppe, sentiva, inoltre, come persone informate dei fatti, i funzionari del Ministero preposti all'esame delle diverse fasi dell'*iter* procedimentale, culminato nella emanazione del decreto; sentiva infine l'allora direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti ed acquisiva la relativa documentazione.

All'esito delle indagini, rimetteva gli atti, per le richieste definitive *ex* articolo 8 legge costituzionale n. 1 del 1989, al Pubblico Ministero, che, in data 17 ottobre 1996, sollecitava l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti degli indagati per reati di corruzione.

* * *

Ad avviso del Collegio, le richieste del Pubblico Ministero devono trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà in seguito.

Risulta in primo luogo provata la circostanza che tra l'ingegner Fittavolini e l'architetto Galdi, ebbero luogo, nel corso del 1990, dei contatti specificamente vertenti sull'assegnazione ai Comuni di Genova e Napoli di parte delle risorse residue, già previste dalla legge sui Mondiali di calcio n. 205 del 1989.

Sui tempi, sul contenuto e sui retroscena di tali contatti divergono però le versioni rese, nel corso dei rispettivi interrogatori dal Fittavolini e dal Galdi.

Secondo il primo il coinvolgimento del Galdi si colloca in epoca antecedente alla emanazione del decreto 22 marzo 1990, che assegnava al Comune di Genova un finanziamento di lire 100 miliardi per la realizzazione della tratta Principe – Caricamento della metropolitana; l'intervento del Galdi sarebbe stato, anzi, sollecitato dalla stessa Ansaldo Trasporti, allo scopo di «sensibilizzare», suo tramite, il Ministro Conte – al fine di ottenere sulle risorse disponibili un finanziamento per le due opere in questione – a preferenza di altri Comuni e di altre opere.

Ancora, secondo il quadro tracciato dal Fittavolini, il ruolo di interlocutore della Ansaldo, nel contesto sopra delineato, sarebbe stato rivestito dal Galdi appunto in forza dei rapporti privilegiati che legavano quest'ultimo, per la comune provenienza geografica, la militanza nel PSI ed pregressi vincoli di amicizia, al Ministro Conte.

Al contrario, secondo la ricostruzione degli avvenimenti fornita dal Galdi, lo specifico ruolo da lui svolto nella vicenda sarebbe stato, puramente e semplicemente, quello di portavoce ed emissario dell'onorevole Balsamo, allora segretario amministrativo del PSI, che, a seguito della emanazione dei decreti di finanziamento, lo aveva incaricato di richiedere alla Ansaldo, quale segno di riconoscimento, un contributo per il partito: tanto i contatti intercorsi con il Fittavolini quanto i pagamenti seguiti alla stipula degli accordi, si collocherebbero, pertanto, nell'ottica prospettata dal Galdi, in epoca successiva alla emanazione dei decreti concernenti Genova e Napoli.

Nel contrasto fra le dichiarazioni rese dagli indagati, osserva il Collegio che le risultanze acquisite appaiono chiaramente orientate nel senso di attribuire maggiore affidabilità alla ricostruzione logica e temporale dei fatti fornita dal Fittavolini.

Quale che sia, infatti, l'effettivo scenario che fa da sfondo ai contatti intercorsi tra la Ansaldo ed il Galdi, è in ogni caso emerso, dalle dichiarazioni degli stessi indagati Lodigiani, De Angelis, Cafiero, Astaldi, Lombardini, Perri e Romanengo, che – a differenza di quanto av-

verrà poi per il finanziamento di Napoli – i predetti imprenditori anteriormente alla emanazione del decreto 22 marzo 1990 di assegnazione dei fondi al Comune di Genova, erano stati informati dal Fittavolini dell'iniziativa da quest'ultimo assunta e dei possibili oneri economici sottesi all'opera di sollecitazione che il Galdi si accingeva a realizzare: oneri – chiaramente riconducibili a vantaggi illeciti – che la Ansaldo, quale società a partecipazione statale, non intendeva nè poteva concretamente accollarsi.

È altresì risultato dalle convergenti ammissioni rese, sul punto, dagli stessi imprenditori, che, dopo un primo contatto tra il De Angelis – esponente dell'Astaldi – ed il Galdi, venne concordato il pagamento dell'importo di lire 1,5 miliardi a fronte dell'erogazione del finanziamento, e vennero stabiliti i termini e le modalità del pagamento; che inoltre, di tali intese furono resi edotti gli altri membri del Consorzio e che, nel corso di una riunione tenutasi in Milano presso la sede dell'impresa Lodigiani, si pervenne alla decisione di aderire alla richiesta del Galdi, il cui soddisfacimento era da tutti interpretato come condizione indispensabile per la concessione del finanziamento; che, infine, dopo l'emanazione del decreto, si era dato materialmente corso ai pagamenti pattuiti, cui aveva provveduto, dopo la raccolta dei fondi tra le varie imprese, il Cafiero.

La versione sostenuta dal Galdi, di essersi unicamente limitato a dare corso ad una iniziativa dell'allora segretario amministrativo del PSI, onorevole Balsamo, mentre non appare suscettibile di conferma da parte del Balsamo, essendo questi da tempo deceduto, incontra forti elementi di contrasto sul piano della interpretazione logica con le già indicate risultanze delle indagini ed in primo luogo con le convergenti dichiarazioni dei coindagati: le quali, rivestendo un evidente significato autoaccusatorio, non possono sul piano logico considerarsi alla medesima stregua dei meri espedienti difensivi.

Per altro verso, il quadro tracciato dal Galdi rivela elementi di incoerenza alla luce dei rapporti interpersonali che collegano tra loro i vari protagonisti, veri o presunti, della vicenda in esame.

Da un lato, infatti, si evince dalle dichiarazioni rese da Lodigiani Mario (cfr. interrogatorio 2 giugno 1993 al Pubblico Ministero di Napoli in Vol. 7 – pag. 18-21) che l'impresa omonima aveva maturato una lunga consuetudine ai finanziamenti in favore del PSI, tanto da identificare in detto partito il proprio principale referente politico, garante e «sponsor» della partecipazione della Società al settore delle commesse pubbliche. Dall'altro lato la figura del Galdi viene in rilievo nella vicenda in esame – ed è da tutti interpretata come tale, a cominciare dal Fittavolini che ne sollecita la comparsa sulla scena – non già in quanto rivestita, nell'ambito del PSI, di una qualche funzione ufficiale od ufficiosa, bensì unicamente in forza dei rapporti privilegiati intrattenuti con il Ministro Conte.

La chiave di volta della ricostruzione che emerge dalle dichiarazioni del Fittavolini e dei vari imprenditori del Consorzio è infatti rappresentata dalla «vicinanza» – per origine geografica, militanza politica e pregressi rapporti di amicizia – tra il Galdi ed il Conte.

Il Conte, nel protestare la propria totale estraneità ai fatti, ha sostenuto che il decreto 22 marzo 1990 a sua firma non accordava al Comune di Genova alcuna delle speciali agevolazioni (dichiarazione di somma urgenza dell'opera, ricorso alla procedura della trattativa privata eccetera) previste dall'articolo 5 comma 3 della legge n. 205 del 1989 sui Mondiali di calcio, bensì abilitava unicamente detto Comune a contrarre mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, secondo le procedure ordinarie (articolo 6 comma 3 legge citata), così sostanzialmente reiterando il decreto a firma del proprio predecessore Tognoli, non registrato per un vizio di forma.

Non vi è dubbio però che – stando a quanto dichiarato dagli stessi interessati – il provvedimento del 22 marzo 1990 venne da loro interpretato in termini decisamente favorevoli, tanto che, in esecuzione delle intese intercorse con il Galdi, l'emanazione del decreto segnò il momento iniziale dei pagamenti della somma pattuita.

Quanto all'addebito concernente l'illecito accordo connesso al decreto di finanziamento delle opere della LTR di Napoli, il Fittavolini ha dichiarato che, emanato il decreto (in data 24 ottobre 1990) il Galdi gli aveva chiesto di raccogliere tra le imprese civili appaltatrici dei lavori un contributo pari allo 0,7 per cento dell'importo finanziato, per complessive lire 1.400 milioni, e che a tale richiesta fece seguito la consegna di una prima *tranche* della somma pattuita, pari a lire 400 milioni. Tali dichiarazioni trovano conferma nelle convergenti affermazioni di Lodigiani Mario, che nell'interrogatorio reso al Collegio in data 10 luglio 1995 (Vol. 6 pag. 26-45) ha riferito di aver incaricato un proprio collaboratore, nella persona dell'ingegner Tontodonati, di versare l'importo suddetto al Fittavolini, che avrebbe a sua volta provveduto a rimetterlo nelle mani del Galdi, quale emissario del Ministro Conte.

La tesi difensiva di quest'ultimo, secondo cui i decreti in questione non avrebbero concesso finanziamenti, essendo l'erogazione di competenza della Cassa Depositi e Prestiti, è destituita di fondamento. Ciò in quanto condizione essenziale per il finanziamento era proprio l'emanazione del decreto ministeriale concernente la ripartizione dei fondi residui stanziati per i Campionati Mondiali di Calcio 1990 (v. art. 6, legge n. 206/89). Che poi il Comune di Napoli non abbia nè chiesto alla Cassa depositi e prestiti nè utilizzato alcun finanziamento è circostanza del tutto irrilevante, posto che tale comportamento fu successivo al decreto ed era ricollegabile alla situazione di crisi in cui versava il Comune stesso. Che infine il Comune di Napoli non fosse stato preso in considerazione nel primo decreto Conte del 22 marzo 1990 dipese non dalla volontà del Ministro di escludere tale città da quelle beneficiarie dei finanziamenti bensì dal fatto che «(...) il Comune di Napoli, per ragioni connesse con il proprio bilancio e con l'estensione dei lavori, non aveva definito le procedure con la Cassa Depositi e Prestiti» (v. onorevole Mario Conte 24 ottobre 1990 pag. 40-43 vol. 3°). Il finanziamento venne poi concesso ai sensi dell'articolo 6 comma

3 della legge 205/89, su richiesta in data 13 ottobre 1990 del Comune di Napoli basata su ulteriori necessità finanziarie per completare la metropolitana nel tratto Augusto Torretta – Vittoria.

Alla luce, pertanto, degli elementi raccolti nel corso delle indagini, ritiene il Collegio che la tesi del Galdi, secondo cui il danaro sarebbe stato suo tramite richiesto dal Balsamo e versato nelle mani del medesimo, appare, come s'è detto, incoerente e comunque contraddetta alla versione fornita da tutti gli imprenditori. L'assunto del Galdi appare dunque motivato solo dall'intento di scagionare il Conte, suo amico e di configurare i fatti come un'ipotesi di finanziamento illecito del PSI che le risultanze processuali escludono.

Non ricorrendo pertanto le condizioni per l'archiviazione del procedimento – deve disporsi, con una riformulazione e unificazione dei capi di imputazione, l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti degli indagati, per i reati come in appresso specificati.

P. Q. M.

Visto l'articolo 8 commi 1 e 2 legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1

DISPONE

richiedersi al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di: Conte Carmelo, Galdi Raffaele, Fittavolini Giuseppe, Lodigiani Mario, Lodigiani Vincenzo e Tontodonati Giuseppe, Lombardini Licio Claudio, Perri Pierluigi, Romanengo Emanuele, De Angelis Teodorico, Cafiero Giuseppe e Astaldi Mario per i seguenti reati:

INDAGATI

TUTTI

A) del reato p. e p. dagli articoli 81, 110, 318 e 321 codice penale, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro:

1) Conte Carmelo, nella sua qualità di Ministro per problemi delle Aree Urbane, riceveva, a più riprese, la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni dagli amministratori e dirigenti meglio di seguito specificati delle società (Astaldi, Lodigiani, Sci, Carena e Lombardini) temporaneamente associate per la realizzazione della metropolitana di Genova, tratta Principe-Caricamento, e componenti della società consortile IRG, per compiere un atto del suo ufficio: emanazione di un decreto ministeriale

che accordava al Comune di Genova un finanziamento di lire 100 miliardi; 2) Fittavolini Giuseppe e 3) Galdi Raffaele favorivano la realizzazione del disegno criminoso sopra descritto mediante un'opera di intermediazione, il primo rivolgendosi al secondo che, a sua volta, aveva contatti con il Ministro Conte; 4) De Angelis Teodorico, 5) Cafiero Giuseppe, 6) Astaldi Mario, 7) Lodigiani Mario, 8) Lodigiani Vincenzo, Perri Pierluigi, 10) Lombardini Licio C., 11) Romanengo Emanuele, 12) Tontodonati Giuseppe, dirigenti ed amministratori delle società consorziate come sopra specificato, versavano, a più riprese la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni, con accordo finale avvenuto con De Angelis Teodorico e pagamento materialmente effettuato da Cafiero Giuseppe.

In Roma, negli anni 1990-1991.

Conte Carmelo, Galdi Raffaele, Lodigiani Mario, Lodigiani Vincenzo, Fittavolini Giuseppe, Tontodonati Giuseppe altresì:

B) del reato p. e p. dagli articoli 110, 318 e 321 codice penale perchè, in concorso tra loro:

Conte Carmelo nella sua qualità di Ministro per i problemi delle Aree Urbane, riceveva la somma di lire 400 milioni quale prima *trance* di quella promessa ammontante a lire 1 miliardo e 400 milioni dai responsabili della Lodigiani S.p.a., appartenente al consorzio di imprese L.T.R.O.C. per la costruzione della linea tramviaria rapida di Napoli, per compiere un atto del suo ufficio: emanazione di un decreto ministeriale che accordava al Comune di Napoli un finanziamento di lire 195 miliardi;

Fittavolini Giuseppe e Galdi Raffaele favorivano la realizzazione del disegno criminoso sopra descritto mediante un'opera di intermediazione, il primo rivolgendosi al secondo che a sua volta aveva contatti con il Ministro Conte;

Lodigiani Mario e Lodigiani Vincenzo promettevano la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni al predetto pubblico ufficiale, versandone una prima *trance* di lire 400 milioni tramite l'ing. Tontodonati della stessa società;

Tontodonati Giuseppe, dirigente della Lodigiani, consegnava la somma di lire 400 milioni al Fittavolini Giuseppe, quale prima *trance* della somma promessa ammontante a lire 1 miliardo e 400 milioni.

In Roma, nell'anno 1990.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 comma 1 legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il Funzionario dirigente
(*F.to* Livia SALMERI)

Il Presidente
(*F.to* Ivo GRECO)

I Giudici
(*F.to* Maria Rosaria EUFORBIO
F.to Stefano MESCHINI)